



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
(Legge 17.7.1890 n.6972 - R.D. 7.6.1928 n.1353)
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti, 4

Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Locali in cui è applicabile il divieto
- Articolo 3 - Affissione del divieto
- Articolo 4 - Responsabili dell'osservanza del divieto
- Articolo 5 - Verbalizzazione, contestazione e notifica delle infrazioni
- Articolo 6 - Iniziative di sensibilizzazione
- Articolo 7 - Prescrizione
- Articolo 8 - Rinvio ed entrata in vigore
- Allegato 1 - Verbale di contestazione

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del divieto di fumo nell'ambito dell'Istituto Romano di San Michele sulla base della seguente normativa:
- a) legge 11 nov. 1975 n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
 - b) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dic. 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici;
 - d) circolare del Ministero della Sanità del 28 mar. 2001, n. 4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
 - e) legge 28 dic. 2001 n. 448, art. 52, comma 20 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
 - f) legge 16 gen. 2003 n. 3, art. 51 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
 - g) accordo Stato - Regione del 16 dic. 2004 "Accordo tra il Ministro della salute e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gen. 2003, n. 3.
 - h) circolare del Ministero della salute del 17 dic. 2004 "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16 gen. 2003 n. 3, sulla salute dei non fumatori".

Art. 2

Locali in cui è applicabile il divieto

1. Destinatari del presente regolamento sono il personale dell'Istituto Romano di San Michele, gli ospiti delle strutture assistenziali, nonché tutti i soggetti che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui ai successivi commi.
2. Il divieto di fumo si applica in tutti i locali a qualunque titolo utilizzati dall'Istituto Romano di San Michele, sia chiusi che aperti al pubblico.
3. In particolare è vietato fumare:
 - a) uffici o studi;
 - b) aule e laboratori didattici;
 - c) sale di lettura e locali annessi;
 - d) archivi e deposito libri;
 - e) atri e corridoni degli edifici;
 - f) corridoi;
 - g) scale;
 - h) cabine ascensori;
 - i) servizi igienici.
 - j) sale riunioni;
 - m) spogliatoi;
 - o) mense e bar;
 - p) punti ristoro (es.: aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande);
 - q) camere assegnate agli ospiti delle strutture assistenziali dell'Ente.
4. Il divieto di fumare è esteso a tutti gli autoveicoli in uso presso l'Istituto Romano di San Michele.
5. In caso di eventuali dubbi interpretativi della normativa sul divieto di fumo, gli stessi dovranno essere valutati alla luce del fondamentale principio cui è informata tale disciplina, in base al quale è proibito fumare in tutti i luoghi chiusi, ad eccezione delle abitazioni private e dei locali appositamente riservati ai fumatori, se esistenti, e purchè dotati delle caratteristiche previste dalla legge.

Art. 3

Affissione del divieto

1. Nei locali in cui vige il divieto deve essere affisso in maniera visibile il cartello di divieto di fumo, un fac – simile del quale è allegato al presente regolamento.
2. In ogni caso il cartello di divieto di fumo deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) scritta "VIETATO FUMARE";
 - b) indicazione della norma che impone il divieto ;
 - c) sanzioni applicabili;
 - d) soggetto/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza del divieto e di contestare le relative infrazioni;
 - e) autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni.

Art. 4

Responsabili dell'osservanza del divieto

1. I soggetti cui spetta di vigilare sull'osservanza del divieto e contestare le infrazioni per i locali dei rispettivi uffici o strutture sono :
 - a. Il Direttore dell'Assistenza nelle strutture assistenziali dell'Ente ed i locali annessi alla Palazzina Toti che le ospita;
 - b. Il Direttore Amministrativo nei locali della Palazzina Uffici, nei locali Portineria, nei locali adibiti a magazzini e quelli di diretta utilizzazione dell'Ente siti nella Palazzina Giuliani;
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a :
 - a. affiggere il cartello di divieto di fumo e vigilare sulla permanenza dell'affissione;
 - b. vigilare sull'osservanza del divieto;
 - c. contestare la relativa infrazione.
3. I soggetti responsabili ai sensi del presente articolo possono individuare con atto scritto uno o più soggetti tra il personale dipendente a cui delegare le funzioni a cui essi sono tenuti. L'atto di individuazione del soggetto delegato va comunicato al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente.

Art. 5

Verbalizzazione, contestazione e notifica delle infrazioni

1. Così come stabilito dall'art.7 L.584/1975, come modificato dall'art.52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n.448, dalla L.311/04 art.189 e dall'art.10 L.689/1981, dall'art.96 D.Lgs.507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €27,50 a €275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.
4. I dipendenti che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. I responsabili, accertata l'infrazione, devono:
 - a) contestare immediatamente la trasgressione consegnando copia del verbale;
 - b) redigere in triplice copia il verbale di contestazione il quale deve contenere oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con cui può farsi luogo al pagamento in misura ridotta, l'indicazione della autorità (Prefetto) cui far pervenire gli scritti difensivi entro trenta giorni dalla notifica o dalla contestazione e deve essere redatto in conformità all'allegato n. 1 del presente regolamento. Sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese per il procedimento, e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti;

- c) notificare (con l'ausilio della Segreteria Generale) al trasgressore il verbale a mezzo posta entro 90 giorni dall'accertamento qualora non sia possibile la contestazione immediata e secondo la procedura di cui alla legge 20 nov. 1982 n. 890.
6. Il responsabile consegna una copia del verbale al trasgressore nel caso di contestazione immediata, ne conserva una copia presso il proprio ufficio, ne trasmette una all'ufficio di Segreteria Generale.
 7. Il responsabile numera progressivamente i verbali. Ciascun soggetto responsabile conserva un elenco dei verbali.
 8. Nel caso di rifiuto da parte del trasgressore a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, ne deve essere dato atto in calce al verbale.
 9. In sede di contestazione il Responsabile incaricato deve far presente al trasgressore della possibilità di avvalersi della facoltà del pagamento in misura ridotta (pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole), oltre alle spese del procedimento (art. 16 Legge n. 689/1981 e successive modificazioni); in ogni caso il trasgressore deve far pervenire all'Ufficio di Segreteria Generale, entro 60 giorni dalla contestazione (o dalla sua notifica), copia della ricevuta di avvenuto pagamento unitamente alla copia del verbale di contestazione.
 10. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, senza che sia avvenuto il pagamento, colui che ha accertato la violazione presenta rapporto al Prefetto con la prova della eseguita contestazione o notificazione, ai sensi dell'art. 17 della legge 30 nov. 1981 n. 689.
 11. Le attività amministrative a supporto e ausilio dei compiti espletati dagli agenti accertatori verranno svolte all'Ufficio di Segreteria Generale il quale in particolare espletterà i seguenti compiti:
 - provvederà alla notifica del verbale al trasgressore qualora non fosse stata possibile la contestazione immediata e ai successivi atti amministrativi di propria competenza;
 - accerterà, in collaborazione con i soggetti incaricati di cui all'art. 4, che il trasgressore abbia effettuato il pagamento della sanzione entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di notificazione degli estremi della violazione. Detto accertamento verrà effettuato tramite controllo del ricevimento della quietanza di pagamento da parte del trasgressore, che avrà cura di notificare all'Ente l'avvenuto pagamento.
 12. I Responsabili preposti alla vigilanza ed all'accertamento dell'infrazione non possono ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Ai dipendenti trasgressori delle disposizioni di cui all'art. 2 si applicano i provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Enti Locali e Comparto Sanità vigenti all'atto della contestazione.

Art. 6

Iniziative di sensibilizzazione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione si farà promotore di iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente sui pericoli connessi al fumo.

Art. 7
Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le infrazioni di cui al presente regolamento si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione.

Art. 8
Rinvio ed entrata in vigore

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le normative vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore alla data di adozione del atto deliberativo di recepimento.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Diana S. P.', written in a cursive style.

Allegato 1

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

VERBALE DI CONTESTAZIONE

Verbale n. _____ / _____ (anno)

Struttura _____ Agente accertante _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nei locali _____ alle ore _____ il sottoscritto _____ incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n. 3, con

accerta

che il sig. _____ nato a _____
il _____ residente in _____
alla via _____ identificato con _____
in servizio presso (se dipendente di questa IP.1B) _____
ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto _____

_____ (sorpreso nell'atto di fumare: sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato. ecc.)

- in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza,
- in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni,

nei locali nei quali vige il divieto di fumo e in cui è costantemente esposto apposito cartello di avviso del divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003.

Il trasgressore dichiara _____

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 e da Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

La sanzione ammonta ad € _____.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato dall'art. 52 del d. lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della

contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di € _____
oltre alle spese del procedimento di € _____.

Il pagamento dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate – in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali – indicando il codice tributo 131T, con la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo) e il codice ufficio.

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione a

Istituto Romano di San Michele – Ufficio di Segreteria Generale – P.le Antonio Tosti 4 – 00147 Roma

Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al Prefetto di Roma, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

L'Agente accertante

La violazione non è stata contestata immediatamente causa:
.....
.....
.....

_____, li _____

Il Responsabile dell'accertamento
